



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 17/14 del 4.4.2025

**Contributo per la gestione del servizio di trasporto scolastico
(sostituisce l'allegato 5 della Delib.G.R. n. 14/34 del 22.5.2024)**

Descrizione e finalità dell'intervento

L'intervento è finalizzato alla concessione di un contributo in favore dei Comuni, singoli o costituiti in forma associata, per la copertura, totale o parziale, dei costi di gestione del servizio di trasporto scolastico, al fine di favorire la regolare frequenza scolastica e tutelare il diritto allo studio riconosciuto costituzionalmente.

La Regione provvede annualmente alla pubblicazione di un apposito Avviso rivolto ai Comuni, al fine di disciplinare le fasi dell'intero procedimento, definire i termini e le modalità di trasmissione della manifestazione di interesse e dei relativi fabbisogni.

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 31/1984;
- Legge di bilancio regionale annuale ed eventuali successive variazioni, con cui si stanziavano i fondi per l'attribuzione dei contributi per ciascun anno scolastico.

Destinatari dei fondi regionali

I destinatari dei contributi regionali sono:

- a) Comuni in cui non è presente la scuola dell'infanzia (statale e/o non statale paritaria) e/o la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado;
- b) Comuni nel cui territorio, pur essendo presenti le scuole dell'infanzia e/o primarie e/o secondarie di primo grado, ci sono delle unità territoriali (frazioni, borgate, centri abitati o nuclei abitati, escluse le case sparse) in cui allo stato attuale sono residenti degli studenti che frequentano le suddette scuole.

Un Comune può ricadere in una o in entrambe delle suddette condizioni.

Ciascun Comune, in forma singola o associata, può presentare un'unica manifestazione di interesse. Il Comune che si presenta singolarmente non può presentarsi anche in associazione e il Comune che si presenta in associazione non può presentarsi anche singolarmente o in un'altra associazione.

Criteri di riparto dei fondi regionali

I fondi regionali stanziati nel bilancio annuale sono destinati per il 62% ai Comuni singoli e per il 38% ai Comuni riuniti nelle forme associative, fatta salva la possibilità di compensazione tra le suddette due categorie in caso di completo soddisfacimento dei fabbisogni espressi da una delle due.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ciascuno di questi due fondi sarà a sua volta ripartito secondo i seguenti criteri:

1. il 30% in egual misura fra tutti gli Enti aventi diritto;
2. il 30% in base al numero degli studenti trasportati (ST), dichiarato da ciascun Ente esclusivamente ai sensi e per le finalità dell'Avviso;
3. il 20% a favore dei Comuni ricadenti nella precedente lettera a), in base alla "Distanza pesata dei percorsi" (DPP) calcolata per il tramite di documenti ufficiali riportanti la distanza tra i Comuni di origine/destinazione (es. Decreto dell'Assessore regionale dei Trasporti) parametrata opportunamente sulla base dell'altimetria dei percorsi (anch'essa ricavabile da documenti ufficiali della Regione) e del numero di viaggi settimanali;
4. il 20% a favore dei Comuni ricadenti nella precedente lettera b), in base alla "Distanza pesata delle frazioni" (DPF) calcolata mediante l'estensione del territorio comunale e il numero delle frazioni parametrati opportunamente sulla base della fascia altimetrica del Comune (ricavabile da documenti ufficiali della Regione) e del numero di viaggi settimanali.

Il contributo da assegnare a ciascun Ente richiedente, parametrato sulla base dei criteri sopra indicati, può raggiungere al massimo il 100% del fabbisogno finanziario netto, calcolato tenendo conto del fabbisogno totale dichiarato dai singoli Enti, di eventuali altre fonti di finanziamento per il medesimo servizio dichiarate dai singoli Enti, di eventuali economie dichiarate dai singoli Enti e ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dei contributi regionali ricevuti nell'annualità precedente.

L'eventuale esubero derivante dal raggiungimento della totalità del fabbisogno netto per alcuni Enti sarà ripartito tra i restanti in maniera proporzionale al fabbisogno netto mancante.